

Studenti in fabbrica per fare esperienza

BRUNO BENELLI

Ora che sta avviandosi con una certa sistematicità il principio dell'alternanza scuola-lavoro emerge il problema di come assicurare gli studenti ai fini infortunistici allorché sono presenti in un posto di lavoro (impresa o ente). Con l'alternanza si realizzano percorsi progettati e attuati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le camere di commercio, con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. La legge parla di studenti 15-18 anni che svolgono periodi di apprendimento sul lavoro per progetti di inserimento in situazioni lavorative, senza ovviamente che si costituisca un rapporto individuale di lavoro.

Come devono essere assicurati

gli interessati? E' bene ricordare che già da tempo gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati e comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ma l'assicurazione scatta solo in determinate situazioni quali, ad esempio, esercitazioni pratiche di lavoro, educazione fisica, viaggi di integrazione, attività di scienze moto-

rie e sportive, ecc. Resta escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Ora, con la sopraggiunta alternanza scuola-lavoro bisogna distinguere tra: a) eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio; b) eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per i primi eventi l'assicurazione continua a coprire solo i rischi prima indicati. Per i secondi la questione è ben diversa in quanto l'attività svolta dagli studenti è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi.

Con il risultato quindi che tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro", sono indennizzabili. Compresi, attenzione, anche quelli occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

In ogni caso resta fuori tutela l'infortunio in itinere dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

L'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro le prestazioni previste dalla legge, quali prestazioni economiche, prestazioni sanitarie, prestazioni protesiche con fornitura di protesi, prestazioni riabilitative. Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta e le rendite si calcolano sulle retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alternanza scuola-lavoro Copertura Inail per gli infortuni



Ho letto che la Cassazione avrebbe detto che anche i conviventi more uxorio hanno diritto alla pensione ai superstiti. Mi può citare il numero della sentenza? Aldo Cerri

Sentenza 22318 del 3/11/2016. Ma guardi che la Corte, pur dopo la legge sulle unioni civili, ha confermato l'esatto contrario e cioè che la pensione non spetta ai conviventi, avallando l'attuale normativa.

La pensione a 64 anni più 7 mesi può essere chiesta anche dalle lavoratrici dipendenti della sanità? B. D.

Sì, se il diritto minimo alla pensione (entro l'anno 2012 età di 60 anni + 20 anni di contributi) è stato raggiunto con versamenti all'Inps come lavoratrici private.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

